

COET S.r.l.

Via Civesio 12 - 20097 San Donato Milanese (MI)

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001

PARTE SPECIALE

Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001)

Emissione:

Data 19.12.2025

Firma

Approvazione:

Data 19.12.2025

Firma

Stato delle revisioni

N. versione	Data approvazione	Descrizione
01		Prima emissione

1. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES D.LGS. N. 231/2001) manca indice

1.1. Introduzione e funzione della presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto").

La presente Parte Speciale riporta le fattispecie di reato sopra indicati ed individua le cosiddette attività a rischio-reato (ossia quelle nel cui ambito potrebbero teoricamente essere realizzate le fattispecie di reato qui in esame), specificando i principi comportamentali ed i presidi di controllo operativi per l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione delle operazioni svolte nell'ambito delle predette attività.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire i principi generali di comportamento e di controllo ai quali tutti i Destinatari del Modello devono conformarsi al fine di prevenire la commissione dei reati ai quali riferisce la presente Parte Speciale;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione nel definire tale documento, a ulteriore conferma della volontà aziendale di operare secondo principi etici così come già contemplati nel proprio Codice Etico, intende sensibilizzare tutto il personale a mantenere comportamenti corretti e idonei a prevenire la commissione di reati.

1.2 Le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001

La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti apicali o sottoposti della Società è collegato il regime di responsabilità del D.Lgs. 231/2001, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all'intero sistema di controllo previsto dal Decreto. Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una descrizione dei reati richiamati dall'art. 25-undecies del Decreto.

➤ *Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)*

L'art. 452-bis c.p. sanziona chiunque, con la sua condotta, determini una compromissione o un deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria o di porzioni del sottosuolo di dimensioni estese o considerevoli;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Con il "Decreto Giustizia" (D.L. 105/2023 convertito con L. 137/2023) il legislatore ha modificato il secondo comma dell'art. 452-bis c.p., inserendo una circostanza aggravante per il reato commesso in un'area protetta o sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.

Lo stesso D.L. ha aumentata la pena da un terzo a due terzi nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di una area naturale, protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico.

La norma introduce un reato di evento, in cui viene punita la causazione di un pregiudizio per

l'ambiente.

Si tratta di un reato causale puro, in quanto viene punita qualsiasi condotta (cioè, c.d. reato in forma libera) cui sia riconducibile la causazione dell'evento.

Dal punto di vista soggettivo, la fattispecie prevede il dolo generico, in ordine al quale è altresì configurata la fattispecie di dolo eventuale, posto che risulta difficile aspettarsi che il soggetto possa agire volontariamente.

➤ **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

L'art. 452-quater c.p. punisce chiunque cagioni l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Il D.L. 105/2023 convertito con L. 137/2023 ha modificato il secondo comma, prevedendo un'aggravante quando il disastro è compiuto in un'area protetta o sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, si rimanda a quanto già indicato in precedente per il delitto di inquinamento ambientale.

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

L'art. 452-quinquies c.p. prevede una riduzione della pena nelle ipotesi in cui i reati di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) e disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) siano commessi per colpa (manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l'evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell'art. 43 c.p.).

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

L'art. 452-sexies c.p. punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo, delle acque, dell'aria, di un ecosistema, dell'agricoltura, della flora e della fauna.

Se dal fatto deriva poi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

Tale norma si applica quando a commettere i reati di cui gli articoli precedenti, sia una associazione di tre o più persone; le pene previste dall'art 416 c.p. (associazione per delinquere) sono aumentate.

Quando il fine è l'acquisizione, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale le pene previste dal medesimo articolo 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) sono aumentate.

Le pene di cui al primo e secondo punto sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)**

Il reato in esame punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività la pena è aumentata.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

➤ **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)**

➤ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

L'art. 727-bis c.p. è stato elaborato in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente con lo scopo di proteggere l'ambiente e in particolare, le specie animali e vegetali selvatiche protette,

Si tratta di un reato comune in quanto commettabile da "chiunque" ed è punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

La fattispecie sanzionata dal nuovo articolo 727-bis del codice penale consiste nell'uccidere, catturare, prelevare e/o detenere esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (primo comma), ovvero nel distruggere, prelevare o detenere esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (secondo comma).

L'altra norma introdotta in applicazione della suddetta Direttiva CE è l'art. 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto", che punisce chiunque fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

➤ **Commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche (artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992)**

Le condotte di cui agli articoli 1, 2, 3-bis e 6 della Legge n. 150/1992 disciplinano il commercio internazionale di flora e fauna selvatiche, con le relative disposizioni che non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e della incolumità pubblica.

➤ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od**

aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 137 del d.lgs n. 152/2006 contempla una pluralità di ipotesi di reato che si caratterizzano per la tutela dell'ambiente con particolare riferimento a scarichi di acque industriali e, in particolare, sanziona:

- alcune condotte relative a scarichi (in rete fognaria, nel suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali);
- condotte relative allo scarico diretto nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di acque reflue;
- condotte relative agli scarichi in mare da parte di navi o aeromobili.

Si tratta di un reato che può essere commesso da chiunque e punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

Più in particolare, con riferimento alle acque reflue industriali, la norma punisce, fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'art. 29-quattordices, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata; la pena è aumentata quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

La norma punisce altresì chiunque: al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'art. 29-quattordices, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1; se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, la pena è aumentata.

➤ Abbandono di rifiuti (art. 255 D.Lgs. 152/2006)

La norma in esame punisce, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi è previsto l'aumento di pena.

➤ Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

L'art. 25-undices, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 231/2001 concerne i reati di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006, in tema di gestione di rifiuti non autorizzata.

Per esigenze di carattere sistematico è opportuno analizzare separatamente le varie ipotesi di reato: comma 1 (gestione non autorizzata di rifiuti): il reato consiste nello svolgimento di attività di gestione dei rifiuti in assenza della titolarità di una valida ed efficace autorizzazione, iscrizione, comunicazione; si tratta di un reato comune.

comma 3 (discarica non autorizzata): ai fini della configurabilità del reato di discarica non autorizzata occorre che l'agente ponga in essere una condotta abusiva, ripetuta nel tempo, di accumulo di rifiuti in un'area determinata, potenzialmente idonea a provocare il degrado dell'ambiente o contribuisca in modo attivo alla realizzazione della discarica. È di regola commesso da colui che realizza o gestisce una discarica.

comma 4 (violazione di autorizzazioni): il reato consiste nella semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, anche se meramente formale, tanto se essa discenda da una previsione di legge quanto se sia stata introdotta dall'autorità che ha emesso l'autorizzazione. Si tratta di un reato proprio.

comma 5 (divieto di miscelazione): la condotta vietata consiste nella miscelazione di rifiuti pericolosi con caratteristiche di pericolosità diverse o di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra loro; tale reato è volto a evitare che, in una qualsiasi fase di gestione dei rifiuti, vengano alterate le caratteristiche dei rifiuti pericolosi attraverso il mescolamento con altri rifiuti, pericolosi o non pericolosi. Si tratta di un reato comune.

comma 6 (deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi): il reato presuppone la gestione di rifiuti sanitari pericolosi, ponendo l'attività di deposito temporaneo degli stessi presso il luogo di produzione, effettuata in violazione della normativa di settore; il reato si rivolge a chiunque, ma di fatto, principalmente, al responsabile della struttura sanitaria. Tutti i suddetti reati sono punibili per dolo o colpa.

➤ **Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006)**

L'art. 257 del D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro; la pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Dalla lettura della norma si evince la volontà del legislatore di ricollegare la punibilità della condotta alla mancata realizzazione della bonifica che costituisce l'evento del reato.

Quanto ai rapporti con altri reati, si evidenzia che, nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi una discarica abusiva, ovvero abbandoni o depositi in modo incontrollato, nell'esercizio di una attività di impresa, i rifiuti, risponde non solo delle contravvenzioni previste e punite dall'art. 256 D. Lgs. n. 152/2006, ma anche di omessa bonifica di cui all'art. 257 in commento.

➤ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006)**

L'articolo in esame al quarto comma prevede: “[...] Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale

a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

La condotta rilevante ai sensi dell'art. 25-undecies, co. 2, lett. d) del D. Lgs. 231/2001 è unicamente quella di chi "nella *predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto*". Si applica in questi casi la pena prevista dall'art. 483 c.p. e, cioè, della reclusione fino a due anni

➤ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma in esame punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

La nozione di "spedizione illegale" di rifiuti è stata introdotta dal Regolamento (CE) n. 1013/2006 in sostituzione della locuzione di "traffico illecito di rifiuti" introdotta dal Regolamento (CEE) n. 259/93 (ora abrogato).

Il reato si consuma quando i soggetti obbligati omettono di eseguire le dovute notifiche alle autorità competenti o non richiedono (ed ottengono) le relative autorizzazioni. L'illecito, altresì, si verifica se gli operatori agiscono esibendo le autorizzazioni ottenute con falsa documentazione, con frode oppure con documentazione incompleta (senza specificazioni, ad esempio, del tipo di materiale trasportato).

Si tratta di un reato in forma libera, può essere infatti commesso da chiunque.

È punibile sia a titolo di dolo, sia a titolo di colpa.

➤ **False comunicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi rifiuti: inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi di rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, primo e secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006)**

L'art. 260-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

➤ **Emissioni in atmosfera (art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)**

Il comma 2 dell'art. 279 sanziona la condotta di colui che nell'esercizio di uno stabilimento violi i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite: dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla parte quinta del codice dell'ambiente; dai piani e dai programmi citati nell'articolo 271, codice dell'ambiente; dalla normativa di cui all'articolo 271 del codice dell'ambiente; dall'autorità competente; dall'autorizzazione integrata ambientale.

Il comma 5 della medesima norma stabilisce che nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

La disposizione di cui all'art. 279, comma 2, D. Lgs. n. 152/2006 (di cui rileva in questa sede solo il comma 5), relativo all'inosservanza delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, è reato di pericolo che si perfeziona anche mediante comportamenti incidenti negativamente sul complesso sistema di autorizzazioni e controlli previsto dalla normativa di settore, che è comunque funzionale alla tutela dell'ambiente, la quale è assicurata anche attraverso la regolamentazione, il contenimento ed il monitoraggio di attività potenzialmente inquinanti. La ratio sottesa alla norma in esame non è soltanto quella di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione e qualità dell'aria, ma anche quello di consentire alle autorità preposte, attraverso il rilascio del titolo abilitativo e l'imposizione di specifiche prescrizioni e di obblighi di comunicazione, un controllo adeguato, finalizzato a una efficace tutela dell'ambiente e della salute che l'espletamento di determinate attività può, anche potenzialmente, porre in pericolo.

Ne consegue che le prescrizioni previste nel titolo abilitativo non rappresentano prescrizioni meramente formali, ma imposizioni impartite al fine di assicurare un completo ed efficace controllo finalizzato ai monitoraggi, al contenimento e alla regolamentazione dei fenomeni inquinanti.

➤ ***Inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007)***

Si tratta di due ipotesi di reato previste rispettivamente dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 202/2007 relative allo sversamento di particolari sostanze inquinanti in mare da parte di navi al fine di tutelare l'ambiente marino.

I reati possono essere commessi dal comandante della nave, nonché dai membri dell'equipaggio, dal proprietario e dall'armatore della nave e sono puniti rispettivamente a titolo di dolo e a titolo di colpa.

➤ ***Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993)***

In tema di tutela dell'ozono stratosferico, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1005/2009.

*** **

I seguenti reati richiamati dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 non sono stati ritenuti rilevanti per la Società, in ragione della natura e attività svolta dalla stessa: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); commercio internazionale di flora e di fauna selvatiche (artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/1992); scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D.Lgs. 152/2006); inquinamento doloso e colposo provocato da navi (artt. 8 e 9 D.Lgs. 202/2007).

2 Identificazione delle attività a rischio-reato

Ai fini della presente Parte Speciale, la Società ha provveduto a svolgere un'analisi dei processi aziendali, che ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente essere realizzate fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-undecies del Decreto.

Qui di seguito sono elencate le c.d. attività sensibili o a rischio-reato:

- **Formazione del personale;**
- **Gestione della documentazione rilevante da un punto di vista ambientale;**
- **Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;**
- **Selezione degli smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti.**
- **Gestione delle emergenze ambientali;**
- **Gestione scarichi idrici;**
- **Gestione emissioni atmosfera.**

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione dall'Organismo di Vigilanza e dagli altri organi di controllo della società per effetto dell'evoluzione dell'attività di impresa e conseguentemente di eventuali modifiche dell'attività svolta dalle singole funzioni aziendali.

2.1 Principi di comportamento e di controllo

Il sistema di controlli applicabili alle attività individuate è stato definito sulla base degli spunti forniti dalla normativa e dalle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, nonché dalle *best practice* internazionali.

In primo luogo, si evidenzia che la Società ha ottenuto certificazione UNI EN ISO 14001:2004.

Tutte le attività che hanno impatto ambientale, pertanto, risultano disciplinate dalle specifiche procedure predisposte per il Sistema di Gestione Ambientale che fanno parte integrante del presente Modello.

I Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione dei controlli previsti dal Manuale Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza e da tutte le procedure ivi richiamate.

Gli standard di controllo specifici previsti nel presente Modello sono fondati sui seguenti principi generali:

- Procedure: gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o procedure formalizzate idonee a fornire i principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- Tracciabilità: gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività

sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.

- Segregazione dei compiti: deve esistere segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza;
- Procure e deleghe: gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma assegnati debbono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società; devono essere definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese, specificando il limite e la natura delle spese.

Al fine di presidiare il verificarsi dei rischi di commissione dei reati ambientali, la politica aziendale in materia di tutela dell'ambiente si ispira ai seguenti principi:

- promozione in tutti i destinatari di un senso di responsabilità verso l'ambiente;
- generale valutazione delle potenziali ripercussioni delle attività svolte sull'ambiente locale;
- riduzione della produzione di rifiuti;
- rispetto della normativa tempo per tempo vigente;
- adozione di una procedura aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono essere messe in atto;
- individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
- diffusione ed accessibilità delle prescrizioni.

Le seguenti procedure di controllo trovano specifica attuazione nelle procedure facenti parte del Sistema di Gestione dell'ambiente adottato dall'azienda:

- individuazione delle funzioni interne responsabili della corretta gestione dei rifiuti;
- effettuazione della produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti nel pieno rispetto della normativa ambientale ed in modo da poter certificare l'attuazione dei necessari adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli;
- compilazione in modo corretto e veritiero del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti;
- i registri di carico e scarico, i formulari, le schede SISTRI e tutta la documentazione ambientale richiesta per legge sono custoditi accuratamente in apposito archivio presso la sede della società;
- le procedure aziendali che hanno rilevanza diretta o indiretta in tema di recupero e/o smaltimento dei rifiuti sono sottoposte ad un costante monitoraggio da parte della direzione aziendale al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nelle relative attività;
- la scelta di fornitori/imprese appaltatrici viene effettuato nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente la sussistenza in capo ai medesimi dei requisiti tecnici e

legali per l'esercizio dell'attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico;

- sensibilizzazione degli esponenti aziendali sul grado di rischio che le attività svolte comportano;
- verifica, in via preventiva e nel corso del rapporto, delle autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui viene assegnata l'attività di trasporto e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le operazioni di recupero.
- redazione di piani in materia di ambiente, approvati dagli organi societari competenti, che individuino i soggetti coinvolti, scadenze e risorse necessarie per l'attuazione (finanziarie, umane, logistiche, di equipaggiamento) e che siano comunicati al personale interessato al fine di garantirne una adeguata comprensione;
- aggiornamento delle informazioni riguardo alla legislazione rilevante per le tematiche ambientali, ivi inclusi i criteri e le modalità per la comunicazione di tali aggiornamenti alle funzioni aziendali interessate;
- il deposito temporaneo di rifiuti è implementato prevedendo la definizione dei criteri per la scelta/realizzazione delle aree adibite al deposito temporaneo di rifiuti, l'identificazione delle tipologie di rifiuti ammessi all'area adibita;
- i punti di emissione in atmosfera attivi sono chiaramente identificati, per la corretta gestione delle autorizzazioni all'emissione nonché al monitoraggio delle emissioni stesse;
- sono effettuate verifiche periodiche del rispetto dei parametri relativi agli scarichi in atmosfera;
- sono definiti piani e programmi di gestione delle emergenze ambientali.